

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1536

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**(ALEMANNO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001

*Presentato il 7 settembre 2001*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le condizioni di libero accesso al comparto ittico, che hanno caratterizzato la pesca fino alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1982, n. 41, hanno determinato una rilevante crescita della struttura produttiva. Gli alti livelli di attività e di capacità, registrati negli ultimi anni, dimostrano l'elevata pressione che la flotta da pesca esercita sulle risorse ittiche e giustificano le misure adottate a livello nazionale e comunitario per contenere lo sforzo di pesca. Successivamente all'approvazione della citata legge quadro sulla

pesca (n. 41 del 1982) si è dato avvio alla riduzione della capacità di pesca mediante il blocco della concessione di nuove licenze e l'introduzione di limitazione alla costruzione di nuovi battelli. Con l'approvazione dei Programmi di orientamento pluriennali (POP) della flotta italiana, sono stati fissati a livello comunitario gli obiettivi di riduzione del tonnellaggio da conseguire ogni tre anni. L'ultimo POP approvato copre il periodo dal 1997 al 31 dicembre 2001.

È stato dimostrato, tuttavia, come la ricostituzione degli *stock* ittici tramite la

riduzione della struttura produttiva non può essere relegata alla semplice politica di ridimensionamento del tonnellaggio di stazza lorda e della potenza motore. La riduzione della flotta non è sufficiente a garantire il reale perseguimento di un equilibrato rapporto tra sforzo di pesca e risorse disponibili. È necessario integrare tali misure con altre di tipo tecnico e, soprattutto, è necessario procedere ad un uso appropriato delle due componenti che formano lo sforzo di pesca (capacità e attività di pesca). Gli interventi finalizzati al controllo della capacità e dell'attività rientrano nella sfera di competenza dei regolamenti comunitari e sono contemplati nei diversi POP. La politica settoriale nazionale integra quella comunitaria mediante l'adozione di misure di limitazione dell'attività di pesca. Tra tali misure integrative va menzionata l'interruzione tecnica o il fermo tecnico.

La diminuzione nello spazio, nel tempo e nell'intensità dello sforzo di pesca non può che avere un effetto benefico sulla risorsa sfruttata.

La necessità della salvaguardia delle risorse ittiche da un eccessivo sfruttamento è un punto fermo della politica nazionale settoriale, convalidata da numerosi studi biologici sulla valutazione delle risorse demersali. L'adozione della misura dell'interruzione tecnica, da un lato ha reso possibile la riduzione dello sforzo di pesca quanto alla componente di attività, dall'altro ha attivato un consistente processo di ricostituzione degli *stock* che, nelle aree a più elevata produttività naturale, ha consentito di registrare un immediato beneficio.

Gli studi biologici di valutazione delle risorse hanno, inoltre, dimostrato come la tutela degli *stock* ittici debba essere perseguita lungo tutte le coste italiane.

Tale intervento, in linea con gli indirizzi programmatici comunitari, rappresenta una misura di accompagnamento sociale e consiste nella corresponsione delle provvidenze per il personale imbarcato (minimo monetario garantito) e nel rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali per tale personale.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,  
e successive modificazioni)

**Interruzioni tecniche dell'attività di pesca 2001***A. Generalità.*

Le flotte da pesca interessate alle interruzioni tecniche sono, come per il passato, quella a strascico e quella a volante.

I dati disponibili nell'archivio licenze di pesca registrano, ai primi di luglio 2001, la presenza di 3.460 battelli in possesso della licenza a strascico e/o volante, di cui 1.881, che rappresentano più del 50 per cento, con dimensioni fino a 10 tonnellate di stazza lorda (tsl), e le restanti 1.579 con stazza superiore a 10 tsl.

Il personale imbarcato è mediamente pari a 2 unità per le imbarcazioni fino a 10 tsl ed a 4 unità per le imbarcazioni di dimensioni maggiori.

La misura sociale di accompagnamento alle interruzioni tecniche della pesca consiste nel riconoscere per i marittimi imbarcati il minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto e i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

Il CCNL prevede un salario mensile per i membri dell'equipaggio differenziato in base alle qualifiche degli stessi (comandante, motorista, marinaio, eccetera) nonché in base alla categoria dell'imbarcazione (pesca costiera locale, pesca costiera ravvicinata, eccetera).

*B. Misura sociale di accompagnamento.*

La misura sociale di accompagnamento per le interruzioni tecniche dell'attività di pesca (comma 1 dell'articolo 1) è stimata sulla base delle seguenti considerazioni.

I natanti di stazza lorda inferiore a 10 tsl, interessati al fermo tecnico continuativo, nei compartimenti dell'alto, medio e basso Adriatico nonché dello Ionio sono pari a 1.654 con un numero di membri di equipaggio pari a 3.308.

I natanti di stazza lorda inferiore a 10 tsl, interessati al fermo tecnico continuativo, nei compartimenti del Tirreno sono pari a 227 con un numero di membri di equipaggio pari a 454.

Il totale dei natanti di stazza lorda inferiore a 10 tsl è di 1.881 ed il correlato numero di membri di equipaggio è di 3.762.

I natanti di stazza lorda oltre le 10 tsl, interessati al fermo tecnico continuativo, nei compartimenti dell'alto, medio e basso Adriatico

nonché dello Ionio sono pari a 1.165 con un numero di membri di equipaggio pari a 4.660.

I natanti di stazza lorda oltre le 10 tsl, interessati al fermo tecnico continuativo, nei compartimenti del Tirreno sono pari a 414 con un numero di membri di equipaggio pari a 1.656.

Il totale dei natanti di stazza lorda oltre le 10 tsl è di 1.579 ed il correlato numero di membri di equipaggio è di 6.316.

Il totale globale delle unità interessate è pari a 3.460, con un numero complessivo di equipaggio di 10.078 membri.

L'onere contributivo per la piccola pesca, tenuto conto delle retribuzioni convenzionali specificatamente previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 (lire 977.000 mensili) e dell'aliquota previdenziale e assicurativa a carico dell'armatore, ridotta per effetto dell'estensione del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (4,37 per cento), risulta essere pari a lire 5.348.000 giornaliera, mentre il minimo monetario garantito si stima in lire 213.262.000 giornaliera, tenuto conto della media salariale contrattuale tra le qualifiche più rappresentative.

L'onere contributivo per le imbarcazioni superiori alle 10 tsl, tenuto conto delle retribuzioni contrattuali specificatamente previste dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, e dell'aliquota previdenziale e assicurativa a carico dell'armatore, ridotta per effetto dell'estensione del citato decreto-legge n. 457 del 1997 (8,28 per cento), risulta essere pari a lire 37.152.000 giornaliera mentre il minimo monetario garantito si stima in lire 628.222.000 giornaliera, tenuto conto della media salariale contrattuale tra le qualifiche più rappresentative.

L'onere contributivo ed il minimo monetario garantito giornalieri per le 10.078 unità risulta essere pari a lire 893.984.000 che per prudenza viene arrotondato a lire 900.000.000.

Il fabbisogno complessivo per la durata di trenta giorni di interruzione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 1 è pari a lire 27.000 milioni.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

*Aspetti tecnico-normativi.* Il provvedimento è finalizzato alla limitazione dell'attività di pesca, attraverso la corresponsione — a titolo di misura di accompagnamento sociale — di provvidenze per il personale imbarcato (minimo monetario garantito) e il rimborso di oneri previdenziali e assistenziali per il personale in questione.

Dal punto di vista del quadro e dell'impatto normativo risulta necessario l'intervento dello strumento legislativo.

La materia regolata è compatibile e non interferisce né con l'ordinamento comunitario, essendo in linea con i relativi indirizzi programmatici, né con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

Il provvedimento risulta coerente con le fonti primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

*Valutazione dell'impatto amministrativo.* Per quanto riguarda l'impatto amministrativo, l'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento è oggetto di competenze incardinate negli uffici dell'amministrazione, già attrezzati per il loro svolgimento.

Non si richiedono oneri organizzativi ulteriori né risulta necessaria la creazione di nuove strutture amministrative.

Non sono introdotti nuovi oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese.

*Drafting e linguaggio normativo.* Non sono utilizzate nel testo nuove definizioni normative ed è stata verificata la correttezza e l'attualità dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

Non sono introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, né risulta opportuno prevedere deleghe per la redazione di testi unici nella materia oggetto del provvedimento.

Non si verificano effetti abrogativi.

Non vi sono giudizi di costituzionalità in corso o questioni aperte incidenti sull'oggetto della legge.

La specifica materia trattata non risulta oggetto di attività legislativa in corso.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001.*

## **Misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la delibera CIPE 25 maggio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000, recante approvazione del sesto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2000-2002;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di preservare le risorse alieutiche nei periodi di riproduzione, al fine di consentirne il ripopolamento, nonché di istituire la misura sociale di accompagnamento per la copertura del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

#### ARTICOLO 1.

1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di

interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Le modalità di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2001.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2001.

#### CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

